

TRIBUNALE ROMA
(ORDINANZA)

27 NOVEMBRE 1996

GIUDICE DESIGNATO: CAMPOLONGO

PARTI: SUTTER

RAI - RADIOTELEVISIONE

ITALIANA S.P.A.,

ET AL.

Rappresentazione televisiva dopo oltre vent'anni di fatti di cronaca • Legittimo esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero • Interesse sociale alla rievocazione critica di fatti processuali di particolare rilievo per la collettività.

Costituisce esercizio legittimo della libertà di manifestazione del pensiero la rievocazione televisiva dopo oltre vent'anni di un fatto di cronaca già reso di pubblico dominio e sul quale non si è mai sopito l'interesse della collettività.

Premesso che con ricorso *ex artt. 669-ter e 700 c.p.c.* Arturo, Florence, Aldo e Stefano Sutter, genitori e fratelli di Milena Sutter, vittima nel 1971 di un tragico delitto, hanno chiesto inibirsi alla RAI S.p.a. la messa in onda dell'intera puntata della trasmissione televisiva « I grandi processi » dedicata alle vicende occorse alla loro congiunta, la cui programmazione è prevista per il giorno 29 novembre 1996 ore 20,50 su RAI Uno, al fine di assicurare in via d'urgenza gli effetti della decisione del giudizio di merito che essi intendevano instaurare per ottenere in via definitiva l'inibizione della programmazione del filmato intitolato « Il caso Bozano » e del successivo dibattito;

viste le difese della resistente RAI e dei chiamati in causa Felice Farina, Eleonora Fiorini, Tommaso Vittorini e Alessandro Curzi,

esaminata la documentazione prodotta e visionate le cassette videoregistrate allegate in atti;

rilevato che a sostegno dell'istanza i ricorrenti hanno dedotto la lesione del diritto alla intimità della vita privata ed alla riservatezza della persona, irreparabilmente pregiudicato nel tempo occorrente a farlo valere in via ordinaria della messa in onda di una trasmissione che, come concepita dalla RAI, portando alla pubblicizzazione di una vicenda delittuosa nella quale, effigiati da attori, erano riportati all'impetosa curiosità dei telespettatori il nome, l'immagine ed i sentimenti della vittima e dei suoi familiari a fini di spettacolo e senza alcuna giustificazione sul piano dell'informazione, si poneva in contrasto oltre che con l'art. 2 anche con il successivo art. 41 della Costituzione, stante l'assenza di utilità sociale ed il pregiudizio alla dignità umana;

che, nel corso del procedimento, i ricorrenti hanno chiesto, in via subordinata, la cancellazione del filmato di tutte le scene nelle quali, effigiati da attori, appaiono la vittima ed i suoi familiari;

ritenuto che, alla luce della sommaria delibera impropria della presente fase cautelare, alla fattispecie in esame non appare *prima facie* applicabile l'art. 41 della Costituzione, che delimita la libera iniziativa economica privata, sia perché la RAI non è un'emittente privata ma rende un pubblico servizio ed è soggetta a controllo pubblico, sia perché la trasmissione in discussione non può essere ricondotta nell'ambito di uno spettacolo di mero intrattenimento, ma va considerata come parte di una serie televisiva che, prendendo spunto e rivisitando in versione filmica i casi giudiziari che negli ultimi 50 anni hanno fatto maggiormente presa sull'opi-

nione pubblica, suscitando partecipazione, consensi e sconcerto, vuole tentare — pur con i limiti propri di una programmazione televisiva, come tale rivolta ad un pubblico indifferenziato e con la necessità, quindi, di apparire comprensibile a tutti — di gettare luce su alcuni aspetti del nostro sistema giudiziario, inserendoli nelle diverse epoche in cui i fatti si sono svolti, anche per coglierne la successiva evoluzione;

che, pertanto, non può farsi riferimento all'art. 41 della Costituzione, trattandosi di trasmissione da qualificarsi nel suo complesso di cronaca giornalistica;

... due valori entrambi costituzionalmente garantiti, quello della personalità, cui è riconducibile il diritto alla infinità della vita privata ed alla riservatezza della persona dedotto dai ricorrenti e quello della libertà del pensiero nelle sue molteplici manifestazioni, deve aversi riguardo alla sussistenza o meno di un interesse alla divulgazione, nel senso che l'interesse del singolo a veder tutelata la propria vita privata e ad impedire il perpetuarsi del ricordo di avvenimenti dolorosi che lo hanno visto protagonista è destinato a soccombere se siffatti avvenimenti possono considerarsi come facenti parte del contesto sociale nel quale si sono verificati, siano stati già resi di pubblico dominio e, quindi, sottratti al riserbo e su di essi non si sia mai sopito l'interesse della collettività, di modo che, potendo essere considerati un fatto di cronaca idoneo a suscitare riflessioni, commenti e giudizi, possa la loro divulgazione ritenersi giustificata da un interesse sociale;

ritenuto che, a tal fine, va evidenziato come il « caso Bozano », tipico processo meramente indiziario, in cui la valutazione dei medesimi indizi ha portato a conclusioni diverse nei successivi gradi del processo pubblica ed il suo interesse non è mai scemato nel tempo, tanto che la espressione « il biondino della spyder rossa » è divenuta emblematica per evocare consensi e dissensi sulle modalità con le quali si è pervenuti alla condanna definitiva;

che, pertanto, trattandosi di un caso di cronaca giudiziaria sul quale, come emerge dalla documentazione prodotta dalla RAI, si è continuato a discutere e si discute ancora, la programmazione della trasmissione nel suo complesso non può essere inibita;

rilevato che le doglianze sullo spot pubblicitario non sono state più riproposte e che, in ogni caso, è venuta a mancare il requisito dell'attualità per non essere stato più lo stesso mandato in onda, con conseguente sopravvenuto difetto dell'interesse ad agire *in cautelando*;

ritenuto, quanto all'istanza subordinata di espungere dal filmato tutte le scene nelle quali sono effigiate la vittima e le persone della sua famiglia, che, trattandosi di riproduzione filmica di un fatto notorio di cronaca giudiziaria, il consenso degli interessati non è necessario ai sensi dell'art. 97 L.A. e che non riscontrandosi — e non essendo stata, invero, neppure dedotta — la idoneità di alcune senza ledere l'onore, il decoro o la reputazione delle persone effigiate, neppure siffatta istanza può trovare accogliamento;

che, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, si ravvisano giusti motivi per compensare tra tutte le parti le spese del procedimento.

P.Q.M. — Rigetta l'istanza ex art. 700c.p.c. e dichiara interamente compensate tra tutte le parti le spese del procedimento.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La programmazione da parte della Rai di un ciclo di serate dedicato alla rievocazione e all'esame critico di alcuni famosi casi giudiziari del passato ha dato origine a un fitto contenzioso. Nel breve volgere di una ventina di giorni, quattro diversi giudici si sono pronunciati in sede cautelare sulle richieste, provenienti da persone a vario titolo coinvolte nei processi riesaminati, di inhibire alla Rai la trasmissione degli sceneggiati ad essi dedicati.

Oggetto di valutazione sono stati i contenuti e i limiti del diritto della persona a impedire che vicende spesso dolorose della propria esistenza, già rese note in passato come fatti di cronaca, siano riproposte, a distanza di molti anni, all'attenzione del pubblico. Le ordinanze in commento costituiscono, pertanto, un'occasione particolarmente significativa per verificare il grado di consolidamento nei nostri tribunali di quel diritto all'oblio del quale si è recentemente segnalato il primo riconoscimento giurisprudenziale in Italia (v. Trib. Roma, 15 maggio 1995, in questa *Rivista*, 1996, p. 422 ss.).

Come vedremo, le quattro decisioni non esprimono un orientamento unitario. Il seme gettato dalla ricordata sentenza del Tribunale di Roma appare, peraltro, destinato a fiorire se si considera che, nell'ordinanza del 20 novembre, il giudice, nel provvedere alla tutela della pretesa della persona a non essere associata alla rievocazione di fatti suscettibili di arrecarle un pregiudizio psichico ed economico, affronta esplicitamente il caso in termini di diritto all'oblio.

Le quattro ordinanze inquadrano le questioni loro sottoposte nello schema consolidato del contemporaneo tra i diritti della personalità e la libertà di manifestazione del pensiero. In tutte le pronunce qui esaminate si ribadisce l'orientamento giurisprudenziale che subordina il sacrificio dei primi in favore del riconoscimento della seconda al ricorrere di tre condizioni: la verità dei fatti narrati, la continenza della forma, l'esistenza di un interesse sociale alla conoscenza e alla diffusione della notizia o alla sua rielaborazione critica.

Gli esiti del bilanciamento tra i diritti della personalità e la libertà di manifestazione del pensiero sono distinti nelle quattro ordinanze in commento, sia in ragione della specificità dei singoli casi e, in particolare, della distinta posizione dei ricorrenti rispetto al caso giudiziario di volta in volta riesaminato, sia per una diversità di valutazione da parte dei singoli giudici in ordine alla consistenza del diritto all'oblio e alla modalità della sua tutela. La peculiarità dei casi in esame a confronto con le ipotesi più frequenti di conflitto tra i due tipi di diritti è costituita, infatti, dalla circostanza che il diritto della personalità assume dei connotati particolari rispetto sia al diritto alla riservatezza, sia al diritto all'identità personale, perché mira a impedire la diffusione di notizie corrispondenti al vero e già rese di pubblico dominio nel passato. Per questo motivo in dottrina, sulla scorta di una terminologia introdotta in Francia, si tende a enucleare un autonomo diritto della personalità, il diritto all'oblio (v. T.A. AULETTA, *Diritto alla riservatezza e « droit à l'oubli »*, in *L'informazione e i diritti della persona*, in *L'informazione e i diritti della persona*, a cura di G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, G. CAIAZZA, Napoli, 1983, 127 ss. e G.B. FERRI, *Diritto all'informazione e diritto all'oblio*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, I, 801 ss.).

A un primo livello di analisi, si può osservare che il pieno lasciarsi passare alla trasmissione della Rai nell'ordinanza del 19 novembre dipende dal fatto che il ricorrente era lo stesso protagonista della vicenda giudiziaria e il suo nome era indissociabile da questa. La tutela offerta ai familiari dell'imputato nell'ordinanza del 20 novembre si basa, invece, proprio sull'estraneità dei fatti attinenti alla vita privata dell'imputato, fatti, peraltro, anche successivi alla vicenda giudiziaria. Che, tuttavia, i diversi esiti delle pronunce dei giudici non dipendano soltanto dalla speciale posizione dei ricorrenti o dalle caratteristiche specifiche di ciascun caso è dimostrato dal raffronto tra l'ordinanza dell'8 novembre e quella del 27 novembre. Pur vertendo entrambe su ricorsi promossi dalle vittime e/o dai loro familiari, infatti, nella prima, si ordina alla Rai di omettere ogni riferimento o citazione del loro nome (e si espunge una scena ritenuta non corrispondente alla verità dei fatti e suscettibile di ledere l'onore e la dignità personale della vittima); nella seconda, al contrario, sia l'istanza principale che l'istanza secondaria dei familiari sono rigettate.

A dividere i giudici è, in realtà, proprio il riconoscimento o meno in capo ai singoli del diritto all'oblio.

Nelle due ordinanze che rigettano le richieste degli attori, infatti, da un lato si sollevano dubbi in ordine alla stessa configurabilità di tale diritto, sottolineandosi apoditticamente « le particolari difficoltà che si rinven-gono allorché si tenti di offrire una definizione e un contenuto a tale situazione soggettiva ». Dall'altro, si nega lo stesso presupposto di fatto del diritto all'oblio e, cioè, che le vicende con il passare del tempo siano state rimosse dalla collettività e, pertanto, 'dimenticate': al contrario tali vicende sarebbero tuttora presenti nel ricordo della gente, restando così sempre attuali e, anzi, alimentando di continuo il dibattito intorno alla ricerca della verità. In questa prospettiva il giudice si limita a richiedere che i fatti non siano stati alterati in misura rilevante e, in particolare, che non risulti peggiorata la personalità dei ricorrenti. In entrambi i casi, i giudici non si mostrano sensibili alle più recenti indicazioni dottrinarie e giurisprudenziali e finiscono per dare piena ragione alla Rai, come già fece, quasi vent'anni fa, nel famoso caso « Trigona », la Pretura di Roma, 25 gennaio 1979 (in *Giust. civ.*, 1979, I, 1518, con nota di M. DOGLIOTTI, *Tutela della riservatezza, diritto di cronaca, rielaborazione « creativa »*). A proposito di un recente originale televisivo, al punto che si potrebbero oggi ripetere le stesse parole di censura allora pronunciate da DE CUPIS, *In tema di tutela della riservatezza e dell'onore*, in *Giust. civ.*, 1980, I, 248, il quale osservò amaramente che « certo, gli anziani hanno il ricordo, diretto o indiretto, della tragica vicenda. Ma, ormai spento da molto tempo il clamore di tale vicenda e del suo esito giudiziario, i giovani nulla ne sapevano, e quello che ora sanno lo hanno appreso solamente e per la prima volta attraverso l'amplissima divulgazione che ne ha fatto la televisione di Stato. Il sentimento di pietà dei sopravvissuti congiunti è stato profondamente lacerato, riaprendosi una piaga parzialmente rimarginata »).

Molto più accurata l'indagine degli altri due giudici, le cui ordinanze offrono una soluzione capace di contemperare l'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero con la tutela dei diritti della personalità.

In punto di fatto, entrambi osservano come il trascorrere del tempo abbia, almeno in parte, determinato il ritorno nell'ombra delle vicende in passato oggetto dell'attenzione del pubblico. Inoltre, si sottolinea come

non possa trascurarsi la particolare efficacia diffusiva del mezzo televisivo, idoneo a informare un numero ben più ampio di persone di quelle allora raggiunte dai mezzi di stampa.

In punto di diritto, particolarmente significative sono le considerazioni dei giudici in ordine alla costruzione della situazione giuridica soggettiva di cui sono titolari i ricorrenti. Nell'ordinanza dell'8 novembre, il diritto all'oblio non viene nominato, ma è chiaramente presupposto. Esso si compone della duplice dimensione del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale. Il primo diritto si riacquista in ordine a vicende ampiamente pubblicizzate con il trascorrere del tempo. Sempre il passare degli anni renderebbe lesiva del secondo la riferibilità dei fatti rappresentati alla persona dei ricorrenti, « con spregio del cammino personale e umano da essi percorso in quasi trent'anni ».

Nell'ordinanza del 20 novembre, invece, come anticipato, la situazione giuridica soggettiva dei ricorrenti è esplicitamente qualificata come diritto all'oblio. Tale diritto, di cui si individua il fondamento costituzionale e l'espresso riconoscimento normativo nella legislazione speciale, è correttamente definito dal giudice come diritto a « impedire che fatti già resi di pubblico dominio (e quindi sottratti al riserbo) possano essere rievocati — nonostante il tempo trascorso ed il venir meno del requisito della attualità — per richiamare su di essi (e sui soggetti altrimenti dimenticati, coinvolti in tali vicende) “ora per allora” l'attenzione del pubblico — sollecitato a fornire apprezzamenti e giudizi critici —, proiettando l'individuo, all'improvviso e senza il suo consenso, verso una nuova notorietà indesiderata (e ciò indipendentemente dal contenuto positivo o negativo che — in relazione alla natura dei fatti narrati — può assumere la considerazione sociale) ».

Il riconoscimento di un diritto all'oblio in capo ai ricorrenti impone al giudice di trovare un punto di equilibrio tra la tutela di tale diritto e l'affermazione della libertà di manifestazione del pensiero. Tale punto di equilibrio viene raggiunto attraverso un'attenta delimitazione delle informazioni rilevanti ai fini della rievocazione del fatto e del suo riesame critico. La soluzione consiste, allora, nell'eliminazione di ogni riferimento all'identità delle persone che, pur coinvolte nella vicenda, non hanno nessuna valenza identificativa del caso giudiziario sottoposto all'attenzione del pubblico e degli esperti.

Sulla base di queste due ultime ordinanze, il diritto all'oblio si afferma nella nostra giurisprudenza non solo come concetto autonomo, ma anche come motivo ispiratore di un più equilibrato componimento tra diritti della personalità e libertà di espressione del pensiero.

GIULIO NAPOLITANO